

INVESTIMENTI 4.0, TRANSIZIONE 5.0 E IPERAMMORTAMENTO: I REQUISITI VANNO MANTENUTI NEL TEMPO

La perizia iniziale non conclude gli adempimenti dell'impresa; per conservare le agevolazioni occorre **mantenere i requisiti richiesti, e poterlo dimostrare**, anche negli anni successivi. Le verifiche devono riguardare l'interconnessione, le caratteristiche tecniche dei beni e, per il credito Transizione 5.0, il risparmio energetico conseguito.

Industria / transizione 4.0

I beni agevolati devono conservare le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina applicabile e l'interconnessione ai sistemi aziendali **per tutto il periodo** di godimento del beneficio. L'Agenzia delle Entrate richiede che tale permanenza sia documentata mediante una **reportistica adeguata e sistematica** (circolare 23 luglio 2021, n. 9/E, § 5.4).

Non basta quindi conservare la perizia: occorre archiviare anche le evidenze del funzionamento effettivo dell'interconnessione.

Transizione 5.0: anche il risparmio energetico

Per il credito d'imposta Transizione 5.0, disciplinato dall'art. 38 del D.L. 19/2024, ai requisiti tecnologici si aggiunge il mantenimento del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito **fino al 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di completamento del progetto (art. 21, comma 1, lett. b), D.M. 24 luglio 2024). Per un progetto completato nel 2025, il termine è pertanto il **31 dicembre 2030**.

È opportuno organizzare con il certificatore tecnico la raccolta dei dati di consumo e delle informazioni produttive necessarie a verificare la permanenza del risultato energetico: la sola conservazione delle bollette non documenta necessariamente il risparmio del progetto.

Iperammortamento 2026: requisiti e comunicazioni

Il nuovo Iperammortamento, introdotto dall'art. 1, commi 427-436, della L. 199/2025 e attuato dal D.M. 7 maggio 2026, opera come maggiorazione fiscale del costo, non come credito d'imposta.

Per i beni tecnologici occorre presidiare le caratteristiche richieste e l'interconnessione durante la fruizione della maggiorazione, oltre agli adempimenti documentali e alle comunicazioni al GSE. Vanno distinti gli invii di accesso al beneficio dalle comunicazioni periodiche di monitoraggio previste dall'art. 12 del decreto. Dal 15 ottobre 2026 è disponibile anche la **comunicazione di completamento degli investimenti**: le imprese interessate devono verificarne la trasmissione secondo la procedura applicabile.

Questa misura, denominata anche «Nuovo Piano Transizione 5.0», resta distinta dal precedente credito d'imposta Transizione 5.0.

I controlli da eseguire

Le imprese interessate dovrebbero opportunamente nominare un referente interno e predisporre un fascicolo aggiornato per ciascun investimento, in modo da affrontare con facilità futuri controlli.

La seguente checklist costituisce una raccomandazione, da adattare alla disciplina applicabile e alla tipologia di bene:

- **Censire i beni:** indicare agevolazione utilizzata, matricola, ubicazione, data di interconnessione e periodo di mantenimento dei requisiti.
- **Raccogliere le evidenze tecniche:** conservare perizie, allegati, configurazioni e registrazioni degli scambi di dati tra beni e sistemi aziendali, con copie di sicurezza.
- **Verificare il risparmio energetico 5.0:** conservare certificazioni, dati di consumo, dati produttivi e criteri di determinazione del risparmio.
- **Riconciliare la documentazione amministrativa:** ordini, fatture, pagamenti, certificazioni contabili ove richieste, comunicazioni e ricevute GSE, prospetti del beneficio e utilizzi fiscali.
- **Programmare i controlli:** definire con il tecnico una periodicità coerente con i beni e i processi; documentare anomalie, interventi e ripristini. Un riesame almeno annuale è una misura organizzativa consigliata, non un obbligo generalizzato di rinnovare annualmente la perizia.

Modifiche ai beni e rischio di recupero

Prima di modificare macchinari, software o processi produttivi, trasferire, cedere o sostituire un bene agevolato, è opportuno coinvolgere il tecnico incaricato.

Anche la sostituzione del software gestionale utilizzato o del sistema di raccolta dati può incidere sull'interconnessione e sulla disponibilità delle prove.

Le conseguenze non sono identiche per tutte le misure: occorre distinguere perdita dei requisiti, carenze documentali e fattispecie di rideterminazione o recupero del beneficio. Per il credito 4.0 disciplinato dalla L. 178/2020, ad esempio, il comma 1060 dell'art. 1 prevede specifiche regole per cessioni e destinazioni all'estero entro il secondo anno successivo all'interconnessione. Non ogni spostamento o anomalia determina quindi automaticamente la decadenza integrale. Il recupero, gli interessi e le eventuali sanzioni vanno valutati in relazione alla concreta violazione e alla disciplina applicabile.

In conclusione, i beneficiari di queste agevolazioni devono attivare un controllo periodico dei requisiti.

Aggiornato al 27 ottobre 2026